



COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA



Prot. N.

del Alleg. N.

Copia Deliberazione Giunta Comunale

Data 24.02.2010

N. 40

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO DELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI" ED AL "REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DEI RISULTATI".

BILANCIO 2010				
Tit.	Sez.	Rubr.	Cap.	Art.
.....				
MOVIMENTO CONTABILE				
Somma stanziata	£.		
Somma aggiunta	£.		
Somma dedotta	£.		
Somma disponibile	£.		
Impegni assunti	£.		
Amm. del pres.	£.		
Rimaneza disponibie	£.		
Il Ragioniere Generale				

L'anno duemiladieci (2010) addi VENTIQUATTRO

del mese di FEBBRAIO alle ore 13,30

nel Comune di MODICA e nella solita sala delle

adunanze

Convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale

di questo Comune si è riunita nelle persone dei Signori:

DOTT. BUSCEMA ANTONINO

ING. SCIFO ELIO

DOTT. IABICHELLA SILVETRO
AVV. FRASCA CACCIA ANTONINO
AVV. SERRA TIZIANA
SIG. CALABRESE ANTONIO

SINDACO

Assessore Anziano della Seduta

Assessori

COMUNE DI MODICA		
Prot. N°	Data	
00000359	25/02/2010	
CAT 2	CLAS 1	FASC 1
PUBBLICAZIONI		
Dal	Al	
26/02/2010	12/03/2010	

Con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Dott Ignazio Baglieri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la presente proposta di deliberazione;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

ESPRIME

Parere [firma] sotto il profilo della regolarità
tecnica.
Modica, 24/2/2010

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente a.i. del I Settore

Il Segretario Generale

Dott. Ignazio Baglieri

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

ESPRIME

Parere [firma] sotto il profilo della regolarità
contabile
Modica, 24/02/2010 *A Costituzione della SpA Sora
proposta nel bilancio 2010
in G.R. di Formazione*

Il Responsabile di Ragioneria

Il Dirigente a.i. del II Settore

Il Dirigente del III Settore

Dott. Angelo Sammito

Il Dirigente del 1° Settore

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 22 del 1° febbraio 2000 con la quale si approva il "Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi", successivamente modificato con deliberazioni di G.M. n. 134 del 3 agosto 2007, n. 143 del 21 luglio 2008, n. 244 del 12 ottobre 2009 e n. 260 del 17 novembre 2009;

VISTO l'articolo 48 ("Ulteriori competenze del segretario comunale") di detto regolamento ove al comma 1, lettera g), testualmente recita:

- "g) componente del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno, ove non sia previsto il direttore generale;"

VISTO, altresì, l'articolo 81 ("Uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici") del predetto regolamento ove al comma 1, lettera c), è indicato il Nucleo di Valutazione tra gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 144 del 4 settembre 2000 con la quale la G.M. ha approvato il "Regolamento per la valutazione del personale e dei risultati" successivamente modificato con deliberazione di G.M. n. 244 del 12 ottobre 2009;

VISTI gli articoli 22 ("Composizione del Nucleo") e 23 ("Compenso del Nucleo") di detto regolamento ove si statuisce testualmente quanto segue:

articolo 22**Composizione del Nucleo**

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri di cui due esterni, dei quali uno svolgerà le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione, e dal Direttore Generale ovvero, in mancanza, dal Segretario Generale. I componenti esterni devono possedere una provata competenza in materia di organizzazione e valutazione con particolare riferimento all'ambito pubblico e, inoltre, del diploma di laurea quadriennale se appartenente al vecchio ordinamento, oppure del diploma di laurea quinquennale (specialistica) se del nuovo ordinamento ovvero del diploma di laurea triennale (di

base). Detti titoli devono essere stati conseguiti in uno dei seguenti corsi di studi: Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze del Governo. La nomina dei componenti esterni sarà effettuata con la procedura contenuta nell'articolo 41 del Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I componenti, sia quelli esterni sia l'interno, sono nominati dal Sindaco il quale individuerà anche il componente esterno con funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione.

3. I componenti, nominati dal Sindaco, durano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e che potrà revocarli come previsto dal successivo Articolo 24.

articolo 23

Compenso del Nucleo

1. Il compenso annuo lordo da riconoscere ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione è pari a quello previsto per i Revisori dei conti, senza maggiorazioni, per il Presidente mentre per l'altro componente esterno è il 50% del medesimo compenso. Tale compenso è onnicomprensivo e non sono previsti rimborsi spese a qualsiasi titolo.

2. (comma abrogato)

3. (comma abrogato)

4. Il compenso sarà liquidato dal servizio finanziario semestralmente.

5. (comma abrogato);

RICHIAMATA la Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", ove all'articolo 7 "Portavoce" testualmente recita:

"Articolo 7

(Portavoce)

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.";

RILEVATO che le disposizioni di cui alla predetta legge, come espresso all'articolo 1, comma 1, "disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" intendendosi, al comma 2, per pubbliche amministrazioni "quelle indicate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" tra le quali sono compresi anche i Comuni;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254 - Supplemento Ordinario n. 197, che ha introdotto rilevanti innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;

RILEVATO che, l'articolo 3 "Principi generali" del richiamato Decreto legislativo n. 150/2009, al comma 1 recita "1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per

i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.;

RITENUTO che l'articolo 14 del citato Decreto legislativo n. 150/2009, di seguito riportato integralmente, introduce un nuovo soggetto che partecipa attivamente e fattivamente nel processo di misurazione e valutazione della performance:

"Articolo 14

Organismo indipendente di valutazione della performance

- 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.*
- 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.*
- 3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.*
- 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:*
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;*
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;*
 - c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;*
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;*
 - e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;*
 - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;*
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;*
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.*
- 5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.*
- 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.*
- 7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del*

management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.”;

CONSIDERATO che, nelle more dell'adozione del regolamento comunale che disciplini la materia, si rende indispensabile modificare sia il “Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi” sia il “Regolamento per la valutazione del personale e dei risultati” per armonizzare detti strumenti alla normativa vigente in materia come sopra esposta nonché per avvalersi di idonee professionalità per assistere l'Amministrazione nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;

RITENUTO, per quanto suesposto, di provvedere in merito e precisamente:

a) modificare il “Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi” nel senso di:

a1) abrogare la lettera g) dell'articolo 48 cassando l'intero periodo;

a2) sostituire la lettera c) dell'articolo 81, comma 1, cassando le parole “il nucleo di valutazione” ed inserendo le seguenti “il portavoce di cui all'articolo 7 della Legge 7 giugno 2000, n. 150;”

b) modificare il “Regolamento per la valutazione del personale e dei risultati” nel senso di:

b1) introdurre l'articolo 19/bis con rubrica “Altre funzioni del Nucleo di Valutazione - Il controllo strategico” con il seguente testo:

“Articolo 19-bis

Il controllo strategico

1. Consiste nel processo di verifica sul grado di effettiva attuazione degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nelle direttive dell'organo di governo.

2. Questa attività si esplica nell'analisi e nel monitoraggio, ex ante ed ex post, della congruenza fra missioni-vocazioni dell'Ente affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti e le risorse assegnate.

3. Assicura che le finalità siano raggiunte nel modo più efficiente ed efficace possibile, offrendo a coloro che hanno le responsabilità decisionali di vertice la possibilità di modificare nel modo più opportuno possibile il comportamento stesso, rimuovendo eventuali fattori ostativi.

4. Riferisce in via esclusiva, almeno annualmente, all'organo politico, supportandolo di norma anche per la valutazione dei dirigenti e dei responsabili di strutture di vertice.

5. Costituisce il naturale collegamento tra le funzioni afferenti alla sfera politica e quelle gestionali assegnate dal legislatore in via esclusiva alla sfera amministrativa, disaggregando l'attività in più fasi, in quanto deve verificare l'adeguatezza delle risorse agli obiettivi previsti, la corrispondenza tra le scelte operative e le risorse umane e stabilire, anche nel corso della gestione, gli eventuali scostamenti tra previsione e risultati intermedi o parziali.”;

b2) sostituire il testo degli articoli 22 e 23 con il seguente:

articolo 22

Composizione del Nucleo

1. Il Nucleo di Valutazione, il quale opera fino all'adozione di apposito regolamento quale Organismo Indipendente di Valutazione della Performance è composto da tre membri, tutti esterni, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. I componenti sono nominati dal Sindaco fra soggetti per i quali non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'articolo 14, comma 8, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. I componenti durano in carica tre anni salvo revoca come previsto dal successivo articolo 24. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. Il Nucleo di valutazione si avvale della collaborazione e del supporto del dirigente del servizio finanziario e/o dei dipendenti addetti al servizio controllo di gestione ed alla misurazione della performance.
5. Nell'ambito dei componenti il Sindaco, nell'atto di nomina, individua il membro che fungerà da coordinatore.
6. Il Nucleo di valutazione dovrà garantire la sua attività in modo assiduo nonché su richiesta del Segretario Generale per il miglior espletamento dei suoi compiti.

articolo 23

Compenso del Nucleo

1. Il compenso annuo lordo da riconoscere ai componenti del Nucleo di Valutazione è pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) su base annua. Al Coordinatore è riconosciuto il compenso annuo lordo di € 12.000,00 (dodicimila/00).
2. I compensi di cui al comma 1 sono onnicomprensivi ed includono anche l'IVA, per i componenti che sono soggetti passivi dell'imposta, ed i contributi previdenziali posti a carico del Comune da specifiche disposizioni di legge.
3. Non sono previsti rimborsi spese a qualsiasi titolo anche per i componenti che risiedono in altri Comuni.
4. Il compenso sarà liquidato dal servizio finanziario annualmente.

VISTA la Legge regionale n. 48/1991;
VISTO l'OREL;

PROPONE

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) DI PRENDERE ATTO che il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.", ha introdotto rilevanti innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;

2) DI PRENDERE ATTO, altresì, che, l'articolo 3 "Principi generali" del richiamato Decreto legislativo n. 150/2009, al comma 1 recita "1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.;

3) DI PRENDERE ATTO che la Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"*, all'articolo 7 prevede che il Sindaco può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;

4) DI PRENDERE ATTO, infine, che, nelle more dell'adozione del regolamento che disciplini la materia si rende indispensabile modificare sia il *"Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi"* sia il *"Regolamento per la valutazione del personale e dei risultati"*;

5) DI MODIFICARE il *"Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi"* nel senso di:

a) abrogare la lettera g) dell'articolo 48 cassando l'intero periodo ove prevede che il Segretario Comunale sia componente del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno, ove non sia previsto il direttore generale;

b) sostituire la lettera c) dell'articolo 81, comma 1, cassando le parole *"il nucleo di valutazione"* ed inserendo le seguenti *"il portavoce di cui all'articolo 7 della Legge 7 giugno 2000, n. 150;"*

6) DI MODIFICARE il *"Regolamento per la valutazione del personale e dei risultati"* nel senso di introdurre l'articolo 19/bis e di sostituire il testo degli articoli 22 e 23 con di seguito riportati integralmente:

"Articolo 19-bis

Altre funzioni del Nucleo di Valutazione - Il controllo strategico

- 1. Consiste nel processo di verifica sul grado di effettiva attuazione degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nelle direttive dell'organo di governo.*
- 2. Questa attività si esplica nell'analisi e nel monitoraggio, ex ante ed ex post, della congruenza fra missioni-vocazioni dell'Ente affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti e le risorse assegnate.*
- 3. Assicura che le finalità siano raggiunte nel modo più efficiente ed efficace possibile, offrendo a coloro che hanno le responsabilità decisionali di vertice la possibilità di modificare nel modo più opportuno possibile il comportamento stesso, rimuovendo eventuali fattori ostativi.*
- 4. Riferisce in via esclusiva, almeno annualmente, all'organo politico, supportandolo di norma anche per la valutazione dei dirigenti e dei responsabili di strutture di vertice.*
- 5. Costituisce il naturale collegamento tra le funzioni afferenti alla sfera politica e quelle gestionali assegnate dal legislatore in via esclusiva alla sfera amministrativa, disaggregando l'attività in più fasi, in quanto deve verificare l'adeguatezza delle risorse agli obiettivi previsti, la corrispondenza tra le scelte operative e le risorse umane e stabilire, anche nel corso della gestione, gli eventuali scostamenti tra previsione e risultati intermedi o parziali;"*

Articolo 22

Composizione del Nucleo

- 1. Il Nucleo di Valutazione, il quale opera fino all'adozione di apposito regolamento, quale Organismo Indipendente di Valutazione della Performance è composto da tre membri, tutti esterni, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.*
- 2. I componenti sono nominati dal Sindaco fra soggetti per i quali non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'articolo 14, comma 8, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*

3. I componenti durano in carica tre anni salvo revoca come previsto dal successivo articolo 24. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. Il Nucleo di valutazione si avvale della collaborazione e del supporto del dirigente del servizio finanziario e/o dei dipendenti addetti al servizio controllo di gestione ed alla misurazione della performance.
5. Nell'ambito dei componenti il Sindaco, nell'atto di nomina, individua il membro che fungerà da coordinatore.
6. Il Nucleo di valutazione dovrà garantire la sua attività in modo assiduo e, comunque, per non meno di ventiquattro sedute annue.

Articolo 23

Compenso del Nucleo

1. Il compenso annuo lordo da riconoscere ai componenti del Nucleo di Valutazione è pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) su base annua. Al Coordinatore è riconosciuto il compenso annuo lordo di € 12.000,00 (dodicimila/00).
2. I compensi di cui al comma 1 sono onnicomprensivi ed includono anche l'IVA, per i componenti che sono soggetti passivi dell'imposta, ed i contributi previdenziali posti a carico del Comune da specifiche disposizioni di legge.
3. Non sono previsti rimborsi spese a qualsiasi titolo anche per i componenti che risiedono in altri Comuni.
4. Il compenso sarà liquidato dal servizio finanziario annualmente.

Il Dirigente a.i. del I Settore
Il Segretario Generale
Dott. Ignazio Baglieri

La Giunta Municipale

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del Dirigente del I Settore per quanto concerne la regolarità tecnica espresso in data 24 FEB. 2010 e del Dirigente del II Settore per quanto riguarda la regolarità contabile espresso in data 24 FEB. 2010;

VISTA la legge regionale n. 48/91;

VISTO l'OREL;

Delibera

1) DI PRENDERE ATTO della superiore premessa e della proposta del Dirigente del I Settore;

2) DI PRENDERE ATTO che il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.", ha introdotto rile-

vanti innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;

3) DI PRENDERE ATTO, altresì, che, l'articolo 3 "*Principi generali*" del richiamato Decreto legislativo n. 150/2009, al comma 1 recita "*1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.*";

4) DI PRENDERE ATTO che la Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*", all'articolo 7 prevede che il Sindaco può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;

5) DI PRENDERE ATTO, infine, che, nelle more dell'adozione del regolamento che disciplini la materia si rende indispensabile modificare sia il "*Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi*" sia il "*Regolamento per la valutazione del personale e dei risultati*";

6) DI MODIFICARE il "*Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi*" nel senso di:

a) abrogare la lettera g) dell'articolo 48 cassando l'intero periodo ove prevede che il Segretario Comunale sia componente del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno, ove non sia previsto il direttore generale;

b) sostituire la lettera c) dell'articolo 81, comma 1, cassando le parole "*il nucleo di valutazione*" ed inserendo le seguenti "*il portavoce di cui all'articolo 7 della Legge 7 giugno 2000, n. 150,*"

7) DI MODIFICARE il "*Regolamento per la valutazione del personale e dei risultati*" nel senso di introdurre l'articolo 19/bis e di sostituire il testo degli articoli 22 e 23 con di seguito riportati integralmente:

"Articolo 19-bis

Altre funzioni del Nucleo di Valutazione - Il controllo strategico

1. *Consiste nel processo di verifica sul grado di effettiva attuazione degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nelle direttive dell'organo di governo.*

2. *Questa attività si esplica nell'analisi e nel monitoraggio, ex ante ed ex post, della congruenza fra missioni-vocazioni dell'Ente affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti e le risorse assegnate.*

3. *Assicura che le finalità siano raggiunte nel modo più efficiente ed efficace possibile, offrendo a coloro che hanno le responsabilità decisionali di vertice la possibilità di modificare nel modo più opportuno possibile il comportamento stesso, rimuovendo eventuali fattori ostativi.*

4. *Riferisce in via esclusiva, almeno annualmente, all'organo politico, supportandolo di norma anche per la valutazione dei dirigenti e dei responsabili di strutture di vertice.*

5. *Costituisce il naturale collegamento tra le funzioni afferenti alla sfera politica e quelle gestionali assegnate dal legislatore in via esclusiva alla sfera amministrativa, disaggregando l'attività in più fasi, in quanto deve verificare l'adeguatezza delle risorse agli obiettivi previsti, la corrispondenza*

tra le scelte operative e le risorse umane e stabilire, anche nel corso della gestione, gli eventuali scostamenti tra previsione e risultati intermedi o parziali.”;

Articolo 22

Composizione del Nucleo

- 1. Il Nucleo di Valutazione, il quale opera fino all'adozione di apposito regolamento, quale Organismo Indipendente di Valutazione della Performance è composto da tre membri, tutti esterni, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.*
- 2. I componenti sono nominati dal Sindaco fra soggetti per i quali non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'articolo 14, comma 8, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*
- 3. I componenti durano in carica tre anni salvo revoca come previsto dal successivo articolo 24. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.*
- 4. Il Nucleo di valutazione si avvale della collaborazione e del supporto del dirigente del servizio finanziario e/o dei dipendenti addetti al servizio controllo di gestione ed alla misurazione della performance.*
- 5. Nell'ambito dei componenti il Sindaco, nell'atto di nomina, individua il membro che fungerà da coordinatore.*
- 6. Il Nucleo di valutazione dovrà garantire la sua attività in modo assiduo e, comunque, per non meno di ventiquattro sedute annue.*

Articolo 23

Compenso del Nucleo

- 1. Il compenso annuo lordo da riconoscere ai componenti del Nucleo di Valutazione è pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) su base annua. Al Coordinatore è riconosciuto il compenso annuo lordo di € 12.000,00 (dodicimila/00).*
- 2. I compensi di cui al comma 1 sono onnicomprensivi ed includono anche l'IVA, per i componenti che sono soggetti passivi dell'imposta, ed i contributi previdenziali posti a carico del Comune da specifiche disposizioni di legge.*
- 3. Non sono previsti rimborsi spese a qualsiasi titolo anche per i componenti che risiedono in altri Comuni.*
- 4. Il compenso sarà liquidato dal servizio finanziario annualmente.”;*

8) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto di esecuzione immediata per la necessità e l'urgenza di procedere ad un riordino del servizio di controllo interno nonché per avvalersi di idonee professionalità per assistere l'Amministrazione nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;

9) DARE MANDATO all'Ufficio di Segreteria di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale per i successivi adempimenti ivi compresa l'informazione ex articolo 7 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 alle Organizzazioni Sindacali.

Letto, approvato e sottoscritto

SINDACO
F.TO DOTT. BUSCEMA ANTONINO

L'Assessore anziano della seduta
F.TO ING. SCIFO ELIO

Il Segretario Generale
F.TO DOTT. BAGLIERI IGNAZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/02/2010 al 12/03/2010 e senza opposizioni

Modica, li 15 MAR. 2010...



Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li

Il Segretario Generale
